

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

Luglio 2012

MASTERGROUP
ingegneria e servizi

NOTIZIE AMBIENTE

1. Nuova puntata della TELENOVELA SISTRI;
2. Adeguamento delle capacità finanziarie nel trasporto rifiuti;
3. Materiali da demolizione, senza recupero sono sempre rifiuti;
4. Approvate dalla Regione Veneto importanti modifiche al Piano di Tutela delle Acque;
5. Canoni per le concessioni di derivazione d'acqua anno 2012;
6. Bando Ue "Progetti per ridurre emissioni relative a uso del suolo", domande entro il 20 luglio;
7. DI "Crescita", non solo Sistri ma anche energia e semplificazioni;

NOTIZIE SICUREZZA

8. Bando INAIL: emanate le regole per la partecipazione al click day;
9. Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: l'ARPAV ha pubblicato la modulistica necessaria per la richiesta della verifica periodica e l'elenco dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli;
10. Attrezzature di lavoro: Predisposizione INAIL delle modalità per la denuncia di messa in servizio, la richiesta di prima verifica periodica e il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli;

CALENDARIO CORSI MG

11. Allegato il calendario corsi periodo luglio-ottobre 2012.

AMBIENTE



Nuova puntata della **TELENOVELA SISTRI**

Il Governo, con il cd.
decreto-legge Sviluppo ha

ulteriormente prorogato il termine di operatività del sistema SISTRI, prevedendo che:

- in attesa delle verifiche amministrative e funzionali il termine di operatività di SISTRI è sospeso fino al 30 giugno 2013, fino a tale data i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico ed ai formulari di trasporto dei rifiuti;
- il nuovo termine di operatività sarà fissato con un apposito decreto ministeriale;
- è sospeso il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 51 del cd. decreto-legge Sviluppo:

Mastergroup Srl
v.le Carducci, 27
31015
Conegliano (TV)
tel. 0438 35157
fax 0438 420428

Info@mgnet.it
www.mgnet.it

Art. 51 Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

1. Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto legge 13 agosto 2011, n. 148 e con l'art. 6, comma 2, lettera f octies) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Fonte: Unindustria TV / Reteambiente



Adeguamento delle capacità finanziarie nel trasporto rifiuti

Le imprese di trasporto rifiuti iscritte nelle categorie da 1 a 5 ante delibera 3/2012 possono richiedere l'adeguamento della capacità finanziaria utilizzando il modello di comunicazione di variazione dell'iscrizione.

A dirlo è il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, attraverso la circolare 18 giugno 2012, n. 809.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della delibera n. 3 del 14 marzo 2012 con cui lo stesso Comitato nazionale ha aggiornato le condizioni stabilite dalla delibera 1/2003, in materia di requisiti di capacità finanziaria per le iscrizioni delle imprese di raccolta e trasporto nelle categorie dalla 1 alla 5 (raccolta e trasporto rifiuti).

Le imprese già iscritte nelle suddette categorie alla data del 14 marzo 2012 possono quindi adeguare la capacità finanziaria ai nuovi importi previsti tramite l'utilizzo del modello di comunicazione di variazione dell'iscrizione.

Fonte: ReteAmbiente



Materiali da demolizione, senza recupero sono sempre rifiuti

Se non si compie alcuna attività di recupero ancorché rivolta alla mera verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto, i materiali eterogenei derivanti dalla demolizione di edifici costituiscono rifiuti.

Per la Cassazione i materiali da costruzione e demolizione rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, qualifica che possono perdere una volta sottoposti ad attività di recupero nel rispetto dei precisi adempimenti stabiliti dal Dlgs 152/2006, in mancanza dei quali vanno considerate cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi (sentenza 17823/2012).

La Suprema Corte ha così confermato la condanna per abbandono di rifiuti dovuta al deposito sul terreno di 200 metri cubi di pietrame da demolizione, misto a residui di impianti igienico-sanitari e elementi ferrosi e legnosi vari, escludendone altresì la possibile qualificazione come "sottoprodotti" vista l'assenza della preventiva organizzazione per il riutilizzo.

Fonte: ReteAmbiente



Approvate dalla Regione Veneto importanti modifiche al Piano di Tutela delle Acque

La Regione del Veneto, anche a seguito di segnalazioni e contributi formulati dagli uffici di Confindustria, ha approvato alcune importanti modifiche al Piano di Tutela delle Acque.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

- le acque reflue industriali che recapitano in fognature con presenza di sfioratori di piena,
- la disciplina relativa alle acque meteoriche e di lavaggio.

In ambedue i casi sono stati, tra l'altro, introdotti nuovi termini di adeguamento che scadranno il 31 dicembre 2015.

La Regione del Veneto, a due anni circa dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, ha concluso un confronto con vari soggetti interessati teso a rendere più precisa la definizione degli

obblighi a cui sono soggette le imprese, a consentirne un'applicazione omogenea sul territorio regionale e a tenere in debita considerazione anche quegli aspetti che presentano rilevanza sotto il profilo economico. Tale confronto ha portato ad un provvedimento di modifica ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque del quale si illustrano di seguito, facendo riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, gli aspetti di maggiore rilevanza per le imprese.

Definizioni (art. 6, comma 1, lett. h))

E' stata modificata la definizione di "acque reflue industriali" uniformandola a quella contenuta nel testo del d.lgs. n. 152/2006 e stabilendo così che le acque meteoriche di dilavamento - non sono riconducibili alle acque reflue industriali, - sono oggetto di specifica autorizzazione per il loro scarico.

La modifica della definizione ha conseguentemente sottratto lo scarico di acque meteoriche dall'applicazione delle sanzioni previste per lo scarico di acque reflue industriali.

Misure per la riduzione o l'eliminazione delle sostanze pericolose (art. 11, comma 1)

La nuova disposizione conferma che con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno indicate le modalità per effettuare un autocontrollo delle proprie acque reflue, da parte dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano determinate sostanze pericolose e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA.

Viene, peraltro, introdotta una nuova

previsione normativa in base alla quale la presenza negli scarichi di metalli quali cromo esavalente, rame, selenio e zinco deve essere evidenziata in sede di autorizzazione e l'autorità competente può richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire le relative prescrizioni relativamente a queste sostanze.

Disposizioni per impianti di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 a.e. (art. 22, comma 9)

Viene confermato che anche le acque reflue industriali possono essere trattate in impianti per acque reflue urbane con potenzialità superiori o uguali alla soglia S e inferiori a 2000 a.e. nei quali "il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio". In questi casi viene eliminata tra le condizioni di ammissibilità (6) quella relativa al fatto che le acque reflue per essere trattate debbano essere "a prevalente carico organico".

Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane (art. 32, comma 2 sexies)

Il Piano di Tutela delle Acque prevede il divieto di scarico di acque reflue industriali in fognature servite da sistemi di trattamento primari (vasche tipo Imhoff) di ridotta potenzialità (7). Al fine di evitare che a partire dall'8 dicembre 2010 le imprese che usufruivano di tali tipologie di fognature fossero costrette a interrompere le attività in attesa della realizzazione di adeguati interventi, la Giunta regionale (8) ha introdotto una proroga al 1° gennaio 2012 del divieto a condizione che entro tale data: a) le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali approvassero un piano di interventi finalizzato al trattamento dei reflui

industriali,
oppure

b) le imprese che scaricano acque reflue industriali presentassero all'Autorità competente un programma di interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi.

In ambedue i casi gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2014 e quindi il divieto di scarico diventerebbe operativo dal 1° gennaio 2015.

La nuova disposizione inserita nel P.T.A. si riferisce al solo caso b) e stabilisce che il programma presentato dalle imprese "può contenere eventualmente, solo per particolari e limitati casi, la segnalazione di difficoltà tecnico-economiche, legate alla conformazione geomorfologica del territorio, nel predisporre il trattamento autonomo degli scarichi o di una parte di essi, nonché la verifica della ridotta significatività degli scarichi industriali in rapporto alla qualità dello scarico finale del sistema primario". In questi casi l'autorità competente può prevedere:

- una proroga motivata del termine del 1° gennaio 2015,

oppure

- la prosecuzione dello scarico, o di parte di esso, nella fognatura servita dalla vasca Imhoff (lo scarico deve comunque rispettare i limiti di accettabilità in fognatura previsti per le acque reflue industriali).

Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche (art. 34, comma 1)

La norma in oggetto individua i casi in cui le acque reflue provenienti da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali, di servizi o di produzione di beni (cioè attività che tipicamente danno luogo a scarichi di acque reflue industriali) sono assimilate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, alle acque reflue domestiche.

Tale assimilazione ha come riferimenti:

a) un elenco di attività i cui scarichi sono considerati, in alcuni casi nel rispetto di determinati parametri, assimilati ai domestici a prescindere dalle caratteristiche qualitative degli scarichi stessi,

b) il fatto che le acque reflue rispettino i parametri contenuti in un'apposita tabella, ciò determina l'assimilazione dello scarico anche se proveniente da attività diverse da quelle indicate al punto precedente.

La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 34 del P.T.A. determina:

- la riformulazione e l'incremento dell'elenco di attività di cui al precedente punto a), tra cui si segnalano, ad esempio, gli uffici privati, gli ambulatori medici, i centri benessere, ecc.,

- la rivisitazione della tabella di cui al precedente punto b), con l'introduzione di nuovi parametri (portata, colore, materiali grossolani, rapporto COD/BOD5, azoto nitroso e azoto nitrico) e la modifica di alcuni limiti.

Acque reflue industriali – Scarico sul suolo (art. 37, comma 3)

Fatti salvi i casi in cui, in deroga al generale divieto di scarico sul suolo delle acque reflue industriali, è consentito che lo scarico di tali acque abbia come recapito il suolo, il nuovo provvedimento, nel confermare che gli scarichi esistenti sul suolo devono essere convogliati in acque superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo, prevede che per l'adeguamento a tale disposizione il titolare dello scarico può presentare un apposito programma di adeguamento. Il programma deve essere approvato dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che potrà stabilirne tempi e modalità di attuazione. In caso di mancato rispetto del

programma potrà essere dichiarata decaduta l'autorizzazione allo scarico.

Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (art. 38 comma 2)

In termini generali i gestori della rete fognaria possono stabilire per le acque reflue industriali limiti di emissione in fognatura superiori a quelli previsti dalla Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", del P.T.A. .

La versione originaria del P.T.A. prevedeva che tale deroga non potesse essere concessa nei casi in cui lungo la rete fognaria fossero presenti degli sfioratori di piena.

Le modifiche apportate al P.T.A. prevedono che:

- qualora lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori di piena la deroga può essere applicata fino al 31/12/2015;
- la deroga può essere ulteriormente prorogata, sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria, solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue (l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di immissioni di punta, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, dello spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti, della situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati);
- la deroga è, invece, sempre ammessa nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione.

Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (art. 39)

L'art. 39 ha subito numerose modificazioni, e in particolare si segnalano:

a) al comma 1, con riferimento alle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte di insediamenti nei quali si svolgono le attività elencate nell'allegato F del P.T.A. sono state individuate le seguenti "sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente":

- sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
- solidi sospesi totali, se superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- idrocarburi totali, se superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura;

b) al comma 3, lett. d), con riferimento alle acque di prima pioggia e di lavaggio, è stata ampliata la casistica delle aree interessate aggiungendo ai parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico ed alle aree intermodali, le seguenti aree «altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per

l'ambiente, come individuate al comma 1) di estensione superiore o uguale a 5000 m²;

c) al comma 3, viene previsto che anche nei casi disciplinati da questo comma sia possibile «frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente»;

d) ai commi 1 e 3, le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia non sono più da considerare riconducibili alle acque reflue industriali e il loro scarico è soggetto al rilascio di un'apposita autorizzazione ed al rispetto dei valori limiti previsti in funzione della tipologia del corpo ricettore;

d) al comma 6, viene previsto che i titolari delle attività e delle aree soggette alle disposizioni previste ai commi 1 e 3 devono:

- entro l'8 dicembre 2012, predisporre un piano di adeguamento alle previsioni dei commi 1 e 3;
- entro il 31 dicembre 2015, realizzare quanto previsto dal piano di adeguamento.

La deliberazione n. 842/2012 precisa inoltre, nel dispositivo, che si applicano le previsioni dell'art. 39, comma 3, anche «a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso, ...».

DI "Crescita", non solo Sistri ma anche energia e semplificazioni

Divieto di trivellazioni off shore entro le 12 miglia marine dalla costa, procedure di

bonifica semplificate per le reti di distribuzione carburanti, agevolazioni a chi assume nella "green economy". Oltre alla sospensione del Sistri, molte novità "verdi" nel Dl "Crescita" varato dal Governo il 15 giugno 2012.

Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene anche l'aumento al 50% (fino a giugno 2013) della detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie e la proroga (ma con detrazione 50% e non 55%) della agevolazioni per interventi di efficientamento energetico. Ulteriormente semplificate e uniformate le procedure di Scia e Dia (segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività), anche in edilizia (Dpr 380/2001).

Infine disciplinate le gare di concessione del grande idroelettrico e modificato il sistema di gestione dei biocarburanti ex articolo 33, Dlgs 28/2011: chiarita meglio la definizione di rifiuti e sottoprodotti che beneficiano della premialità doppia (double counting) per la produzione di biocarburanti.

Fonte: ReteAmbiente

SCADENZE AMBIENTE

Canoni per le concessioni di derivazione d'acqua anno 2012

Entro il 30 giugno 2012 devono essere pagati i canoni per le concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico. La Giunta regionale ha stabilito con delibera n. 952 del 2011 che l'importo di tali canoni dovrà essere maggiorato del 1,55% rispetto a quelli corrisposti nel 2011.

Bando Ue "Progetti per ridurre emissioni relative a uso del suolo", domande entro il 20 luglio

Entro il 20 luglio 2012 si potranno presentare i progetti a valere sul bando della Commissione europea pubblicato il 9 giugno 2012 per uno studio sulle politiche in materia di efficienza delle risorse per la mitigazione climatica relativa all'uso del suolo.

Possono partecipare all'appalto di servizi (valore massimo 400.000 euro, aggiudicazione in base a offerta economicamente più vantaggiosa) raggruppamenti di offerenti con qualunque forma giuridica. Lo studio che i partecipanti dovranno presentare dovrà indicare un quadro politico adatto a ottimizzare la riduzione delle emissioni di gas serra relative all'uso del suolo e simultaneamente massimizzare la decarbossilazione. L'effettiva attuazione del quadro politico deve avere luogo nel periodo fino al 2030.

Domande entro il 20 luglio 2012. Maggiori informazioni sui contenuti dell'appalto e sulle modalità di partecipazione sul sito del Supplemento appalti della Gazzetta ufficiale Ue.

Fonte: Reteambiente

SICUREZZA

Bando INAIL: emanate le regole per la

partecipazione al click day

INAIL ha definito le regole per la partecipazione al click day per l'inoltro della richiesta di contributo previsto dal Bando ISI 2011. Ricordiamo che per la Regione Veneto il giorno dell'invio è fissato al 26 giugno dalle 17 alle 18.

Tali regole prevedono le seguenti fasi

1) ottenimento del codice identificativo della domanda

2) autenticazione ed acquisizione dell'indirizzo per l'invio della domanda di contributo

3) invio della domanda

Approfondimenti

Nel dettaglio le fasi per l'invio della domanda prevedono:

1) ottenimento del codice identificativo della domanda, che consiste in una stringa di 65 caratteri che ciascuna impresa deve aver ottenuto a seguito del salvataggio definitivo nel sistema di INAIL del progetto di miglioramento inserito entro lo scorso 17 marzo;

2) autenticazione ed acquisizione dell'indirizzo per l'invio della domanda di contributo: si tratta di una procedura finalizzata all'acquisizione dell'indirizzo telematico cui inviare il codice identificativo della domanda nel giorno fissato e nella fascia oraria prevista per tale inoltro a seconda della regione di appartenenza. L'indirizzo può essere acquisito collegandosi al sito www.inail.it il giorno 25 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con

- autenticazione nella sezione "PUNTO CLIENTE"

- richiamo dell'applicazione "INCENTIVI ALLE IMPRESE-ISI"

- selezione della voce di menu "ACCESSO ALLO SPORTELLO"

- copia dell'indirizzo telematico di invio e conservazione dello stesso a cura del richiedente;

3) invio della domanda:

- 3 ore prima dell'orario fissato per l'invio della domanda sarà possibile richiamare la pagina di accesso allo sportello con l'indirizzo acquisito come da precedente procedura;

- 15 minuti prima dell'orario stabilito per l'invio in fondo alla pagina sarà visualizzato il link con l'indirizzo della pagina per l'invio (per visualizzare il link è necessario aggiornare la pagina), cliccando sul link sarà possibile accedere alle operazioni di invio;

- all'ora stabilita sarà visualizzabile, aggiornando la pagina, un campo di testo ed un bottone di invio: nel campo di testo dovrà essere inserito il codice identificativo di 65 caratteri e poi cliccando sul bottone "INVIA" il codice sarà trasmesso ad INAIL;

- al termine dell'operazione sarà visualizzato un messaggio di presa in carico della domanda.

INAIL raccomanda di

- non divulgare gli indirizzi acquisiti;
- non utilizzare strumenti automatici di invio che potrebbero portare ad un sovraccarico dei sistemi;
- non utilizzare postazioni multiple per l'invio dello stesso codice identificativo;
- non ripetere l'invio se il sistema ha già risposto con il messaggio di presa in carico.

Fonte: Unindustria TV

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: l'ARPAV ha pubblicato la modulistica necessaria per la richiesta della verifica periodica e l'elenco dei soggetti pubblici e privati

autorizzati ad effettuare i controlli

L'ARPAV ha pubblicato sul proprio sito internet la modulistica necessaria per effettuare la richiesta della verifica periodica delle attrezzature di lavoro, ai sensi del testo unico sicurezza e ha riportato l'elenco dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli in sostituzione di detto ente.

L'agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente del Veneto, ARPAV, ha pubblicato sul proprio sito internet:

- la modulistica necessaria per richiedere a detto ente l'effettuazione della verifica periodica delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (2);
- l'elenco dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli in sostituzione di detto ente.

Sintesi degli obblighi in merito alla normativa vigente

Riteniamo opportuno ricordare che per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che compete:

all'INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda (vedasi notizia Notizia n. TV12.0976 del 15/06/2012);

all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (3) effettuare le verifiche periodiche successive alla prima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui un ente di cui sopra non

sia in grado di effettuare la verifica entro il termine previsto, può, a seguito della stipula di un apposito accordo, incaricare:

l'altro ente preposto al controllo;
le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti in un apposito elenco locale predisposto dall'INAIL (vedasi notizia Notizia n. TV12.0976 del 15/06/2012) e dall'ARPAV (3). L'ARPAV ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet all'indirizzo:

<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/sicurezza-impiantistica/informativa-per-i-datori-di-lavoro>

l'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro oggetto di controllo in sostituzione di detto ente.

Obblighi previsti dalla normativa nazionale nei confronti del datore di lavoro

La normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (2) prevede l'obbligo per il datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica, di dover indicare il nominativo di un soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nella banca dati locale del quale l'INAIL (vedasi notizia A 28882) e l'ARPAV (3) può, a seconda dei casi, avvalersi per l'effettuazione dei pertinenti controlli laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura. Nel caso in cui sia decorso il termine previsto dalla data di presentazione della domanda senza che l'INAIL o l'ARPAV (3) abbia provveduto ad effettuare la prescritta verifica, il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti pubblici o privati iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro (vedasi notizia Notizia n. TV12.0926 del 06/06/2012). In detta circostanza, il datore di lavoro deve comunicare

all'Ente pubblico il nominativo del soggetto abilitato ed incaricato ad effettuare la verifica.

Fonte: Unindustria TV

Attrezzature di lavoro: Predisposizione INAIL delle modalità per la denuncia di messa in servizio, la richiesta di prima verifica periodica e il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli

L'INAIL al fine di rendere operative le disposizioni relative alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dal testo unico sicurezza, ha pubblicato nel proprio sito internet: le modalità per effettuare la denuncia di messa in servizio o d'immatricolazione, la richiesta di prima verifica periodica e ha disposto i criteri atti a riconoscere i soggetti pubblici e privati che possono sostituire detto ente, nel caso in cui questi non possa effettuare le verifiche entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Al fine di rendere operative le disposizioni relative alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ha pubblicato nel proprio sito internet:

- le modalità operative per la presentazione della denuncia di messa in servizio o d'immatricolazione e la richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro tramite:

-) la procedura on-line che deve utilizzata nel caso in cui il soggetto richiedente è iscritto al punto cliente INAIL;
-) i fac-simili cartacei di domanda di richiesta che devono essere utilizzati dall'utente nel caso in cui questi non è iscritto al punto cliente;

- la domanda atta a riconoscere i soggetti pubblici e privati che possono effettuare le verifiche in sostituzione di detto Ente, nel caso in cui questi non possa effettuare con la propria struttura la prima verifica periodica entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Infine l'INAIL precisa che per ulteriori informazioni sono a disposizione:

- il Contact Center, al numero di telefono 803164, per problematiche inerenti l'accesso e l'utilizzo della procedura e per informazioni di carattere generale sulla normativa;
- il servizio di posta elettronica INAILRisponde, per problematiche inerenti l'accesso alla procedura, per informazioni di carattere generale sulla normativa e per informazioni tecniche;
- le Sedi INAIL competenti per l'erogazione del servizio di verifica, per problematiche inerenti l'accesso e l'utilizzo della procedura, per

informazioni di carattere generale sulla normativa e per informazioni tecniche.

Impianti per i quali sono state previste le nuove procedure di denuncia di messa in servizio/immatricolazione e di richiesta di prima verifica periodica

La denuncia di messa in servizio o d'immatricolazione e la richiesta di prima verifica periodica che può essere, a seconda dei casi, presentata tramite la nuova procedura online o su supporto cartaceo si riferisce:

- alle seguenti attrezzature a pressione:
 -) forno;
 -) generatore di vapore/acqua surriscaldata;
 -) recipienti;
 -) tubazioni;
- agli insiemi a pressione semplici e complessi;
- agli impianti di riscaldamento;
- ai seguenti impianti di sollevamento:
 -) materiali con portata superiore a 200 Kg;
 -) ascensori e montacarichi da cantiere;
 -) carrelli semoventi a braccio telescopico;
 -) carri raccogli frutta;
 -) idroestrattori;
 -) ponte mobile sviluppabile su carro;
 -) ponti sospesi e relativi argani;
 -) scale aeree ad inclinazione variabile.

Sintesi degli obblighi in merito alla normativa vigente

Riteniamo opportuno ricordare che per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la normativa (3) prevede che compete:

- all'INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- alle ASL o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (4) effettuare le verifiche periodiche successive alla prima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui un Ente di cui sopra non sia in grado di effettuare la verifica entro il termine previsto, può, a seguito della stipula di un apposito accordo, incaricare:

- l'altro Ente preposto al controllo (5);
- le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- i soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti in un apposito elenco locale predisposto dall'INAIL e/o le ASL o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (4) o su base regionale.

Obblighi previsti dalla normativa nazionale nei confronti del datore di lavoro

La normativa nazionale (3) prevede l'obbligo per il datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica, di dover indicare il nominativo di un soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nella banca dati locale al quale l'INAIL e l'ASL o l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (4) può, a seconda dei casi, avvalersi per l'effettuazione dei pertinenti controlli laddove non sia in grado egli stesso di provvedere direttamente con la propria struttura. Nel caso in cui sia decorso il termine previsto dalla data di presentazione della domanda senza che l'INAIL o l'ASL/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (4) abbia provveduto ad effettuare la prescritta verifica, il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti pubblici o privati iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro. In detta circostanza, il datore di lavoro deve comunicare all'Ente pubblico il nominativo del soggetto abilitato ed incaricato ad effettuare la verifica.

Fonte: Unindustria TV

CORSI MG

Si allega il calendario dei CORSI organizzati da Mastergroup nel periodo LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2012.

Per info rivolgersi a: teresa@mgnet.it

CALENDARIO CORSI

LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE – OTTOBRE 2012

Corso	Durata Ore	Data	Orario	Quota Iscrizione
Addetti Antincendio Aziende Rischio Basso corso A <i>D.M. 10.03.1998</i>	4	Giovedì 26 Luglio	14:00-18:00	€125,00 +IVA
Aggiornamento Addetti Antincendio Aziende Rischio Basso <i>D.M. 10.03.1998</i>	2	Giovedì 26 Luglio	16:00-18:00	€100,00 +IVA
Addetti Antincendio Aziende Rischio Medio corso B <i>D.M. 10.03.1998</i>	8	Giovedì 12 Luglio	09:00-13:00/14:00-18:00	€230,00 + IVA
Aggiornamento Addetti Antincendio Aziende Rischio Medio <i>D.M. 10.03.1998</i>	5	Giovedì 19 Luglio	08:00-13:00	€160,00 + IVA
Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	12	Giovedì 11 Ottobre Giovedì 18 Ottobre Giovedì 25 Ottobre	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€230,00 + IVA
Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	16	Giovedì 04 Ottobre Giovedì 11 Ottobre Giovedì 18 Ottobre Giovedì 25 Ottobre	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€270,00 + IVA
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	6	Giovedì 18 Ottobre Giovedì 25 Ottobre	16:00-18:00 14:00-18:00	€135,00 + IVA
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	4	Giovedì 25 Ottobre	14:00-18:00	€95,00 + IVA
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	32	Mercoledì 26 Settembre Mercoledì 03 Ottobre Mercoledì 10 Ottobre Mercoledì 17 Ottobre	9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00	€450,00 +IVA
Aggiornamento per RLS Aziende con più di 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	8	Mercoledì 19 Settembre	9:00-13:00 14:00-18:00	€200,00 + IVA
Aggiornamento per RLS Aziende da 15 a 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	4	Mercoledì 19 Settembre	9:00-13:00	€120,00 + IVA